

Sentenza: n. 253 del 30 luglio 2009

Materia: tutela della salute

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti).

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore: Carla Campana

Oggetto del ricorso è rappresentato dall'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti) il quale subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l'obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l'assenso (comma 1). I successivi commi del medesimo articolo, prevedono che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari predisponga il modulo per il consenso informato e che la Provincia individui appositi strumenti per favorire l'accesso a terapie alternative rispetto a quelle indicate al comma 1, disponendo, altresì, che il consenso in forma scritta sia allegato a ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope.

La Corte accoglie il ricorso richiamando le argomentazioni espresse nella sentenza n. 438 del 2008 (in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti), che conteneva una disciplina del tutto simile a quella in esame) e ribadendo che il consenso informato riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute. Ne consegue, secondo la Corte, che il legislatore regionale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla relativa concessione, nonché alle forme del suo rilascio, in quanto essi non assumono il carattere di disciplina di dettaglio del principio in esame, ma valgono alla sua stessa conformazione che, in quanto tale, è rimessa alla competenza del legislatore statale.

Per l'effetto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art 4, comma 1, della legge in oggetto in quanto con esso la Provincia, nell'individuare i soggetti che possono accordare il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti nonché le forme del relativo rilascio, ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa.

Dichiara, altresì, illegittimi anche i successivi commi, che, stante la loro inscindibile connessione con il comma 1, si pongono in contrasto con gli indicati parametri costituzionali.